

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA STAMPA

Sindacato Unitario dei Giornalisti Siciliani

REGOLAMENTO ASSISTENZA LEGALE

Considerato che l'Associazione siciliana della Stampa ai sensi dell'articolo 2 comma b) del proprio statuto associativo svolge tutte le attività necessarie alla rappresentanza sindacale unitaria, alla tutela degli interessi materiali e morali dei giornalisti e che nell'ambito di tale attività rientra l'assistenza legale ai propri iscritti per controversie che attengono alla tutela del posto di lavoro e al rispetto delle norme contrattuali secondo leggi e contratti vigenti

Ritenuto che al fine di rendere più funzionale l'attività razionalizzando l'assistenza legale e le relative spese occorre regolamentare la materia

Si rende esecutivo a far data dalla sua approvazione il presente regolamento

Art. 1)

L'Associazione siciliana della Stampa assicura ai propri iscritti assistenza legale a tutela dei diritti derivanti da contratti di lavoro e da controversie nei confronti di editori pubblici e privati che attengono alla salvaguardia del posto di lavoro o al rispetto di norme e contratti, da comportamenti antisindacali e da discriminazioni di razza, genere o di altra tipologia. L'Associazione siciliana della Stampa assicura altresì l'assistenza legale agli iscritti oggetto di azioni legali da parte degli editori per controversie che attengono al rapporto di lavoro. Sono escluse dall'assistenza legale le controversie fra colleghi, per le quali si rimanda alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Art. 2)

L'assistenza legale potrà essere prestata in forma diretta, attraverso il servizio prestato dai legali convenzionati con l'Associazione, o in forma indiretta attraverso l'erogazione di un contributo.

Art. 3)

La richiesta di assistenza legale diretta sarà presentata dall'interessato al Segretario provinciale dell'Assostampa competente per territorio, e sarà assicurata previa valutazione dei competenti organi statutari (Giunta e Consiglio) e dei legali dell'Assostampa. L'assistenza legale, in casi particolarmente significativi nell'interesse del sindacato e della categoria potrà essere deliberata d'ufficio in tempi brevi anche dal Segretario, dalla Giunta e dal Consiglio e dopo apposito accordo con il socio o i soci interessati.

Art. 4)

Nel caso di assistenza legale diretta l'Associazione siciliana della stampa metterà a disposizione degli iscritti i legali con i quali ha stipulato apposita convenzione. Gli iscritti potranno rivolgersi ai suddetti legali solo dopo la richiesta agli organismi dirigenti del sindacato i quali provvederanno, dopo aver valutato la fondatezza dell'iniziativa, ad attivare il contatto con i legali di competenza

Art. 5)

L'assistenza legale prestata dai legali dell'Assostampa riguarda sia la consulenza che le attività tipiche di carattere giudiziale che extragiudiziale in campo civile e amministrativo, secondo le tariffe previste dalla convenzione. L'Associazione siciliana della Stampa interverrà a copertura delle spese nei limiti previsti dalla convenzione. Eventuali spese eccedenti saranno a carico dell'interessato. In caso di più ricorsi individuali, o di ricorso collettivo, afferenti alla stessa controversia, il Segretario o la Giunta si riservano di definire una quota di compartecipazione a carico dei soci. In caso di soccombenza, e di condanna al pagamento integrale delle spese o di compensazione, deciso dagli organi giudiziari, l'Associazione contribuirà a coprire il 30% delle spese, e comunque fino ad un tetto massimo di 1000 euro, mentre la parte eccedente sarà a carico dei soci.

Art. 6)

L'Associazione garantisce anche assistenza legale indiretta, nell'eventualità che i soci preferiscano rivolgersi per assistenza legale a propri avvocati di fiducia. In questo caso l'Associazione contribuirà al pagamento delle spese legali, previa valutazione della Giunta esecutiva, solo dopo il primo pronunciamento degli organi giudiziari e a condizione che il vincolo associativo del socio fosse regolare al momento dell'instaurazione della causa. Il contributo sarà assegnato secondo parametri che non potranno superare i seguenti importi: max 400 euro per vertenze per comportamento antisindacale o discriminatorio, max 520 euro per vertenze in sede civile. Il contributo omnicomprensivo sarà erogato una tantum per tutti i gradi di giudizio, dietro presentazione di istanza scritta, alla quale dovrà essere allegato il ricorso presentato e la sentenza di primo grado. Il contributo sarà unico anche in caso di ricorso presentato da più soggetti. Il Segretario regionale potrà inoltre proporre alla Giunta della Fnsi l'erogazione di un contributo straordinario una tantum per il sostegno legale a vertenze che presentino situazioni di particolare complessità e gravità.

Art. 7)

L'assistenza legale sia diretta che indiretta sarà garantita solo ai soci in regola con il pagamento delle quote. I soci morosi intenzionati ad accedere all'assistenza legale dovranno provvedere al pagamento integrale delle quote pregresse prima della valutazione dell'istanza. I soci morosi qualora abbiano presentato istanza di assistenza legale senza aver provveduto a regolarizzare la loro posizione, avranno un mese di tempo per provvedere. Trascorso tale termine l'istanza verrà automaticamente rigettata.

Art. 8)

Nel caso di assistenza diretta, qualora il socio decida, dopo l'inizio del procedimento legale da parte dell'avvocato convenzionato, di rinunciare al rapporto, potrà chiedere l'assistenza di un altro legale convenzionato o rivolgersi ad un altro legale di sua fiducia, ma in quest'ultimo caso non potrà accedere al contributo di assistenza indiretta.

Se invece il rapporto si interrompe per volontà del legale incaricato, il socio potrà o rivolgersi ad un altro legale convenzionato o ad un legale di sua fiducia e potrà richiedere il contributo per assistenza indiretta. Qualora si verificano queste fattispecie e il ricorso sia già stato presentato, l'Associazione insieme al legale interessato e al socio valuterà l'opportunità di proseguire il procedimento o di trasferire la vertenza ad altro legale. Se durante il corso del procedimento legale il socio venga dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, l'assistenza legale si considererà interrotta, il procedimento giudiziario proseguirà il suo iter ma il socio decaduto dovrà provvedere alla copertura delle spese nel frattempo maturate e successive.

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 29 aprile 2013.